

## Normativa FATCA e Normativa AEOI

In data 8 luglio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 95 del 18 giugno 2015, che disciplina gli adempimenti ai quali le Istituzioni Finanziarie italiane devono far fronte ai fini degli scambi automatici di informazioni derivanti dagli accordi internazionali con gli Stati Uniti e con altri Stati esteri (CRS - *Common Reporting and Due Diligence Standard*) in merito alla normativa FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) e alla normativa AEOI (*Automatic Exchange Of Information*). Ai sensi di tale Legge, le Istituzioni Finanziarie sono obbligate ad acquisire le informazioni relative ai conti finanziari aperti in Italia da tutti i soggetti (persone fisiche/entità) ovunque fiscalmente residenti.

### Obblighi FATCA:

L'acronimo **FATCA** individua una normativa statunitense, volta a contrastare l'evasione fiscale di contribuenti statunitensi all'estero, normativa questa in vigore dal 1° luglio 2014, i cui principi applicativi sono dettagliati all'interno del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto del 2015.

Le Istituzioni Finanziarie devono trasmettere su base annuale all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta provvede ad inviare all'amministrazione fiscale statunitense (IRS – Internal Revenue Service), le seguenti informazioni relative a tale clientela: i dati identificativi dei titolari dei rapporti, i saldi dei rapporti stessi, le relative rendite finanziarie e, in futuro, gli interessi lordi derivanti dalla vendita di titoli. Le comunicazioni all'IRS da parte dell'Agenzia delle Entrate dei suddetti dati saranno effettuate su base annuale.

I clienti esistenti al 30 giugno 2014 che non forniscano le citate informazioni secondo i termini stabiliti dalla suddetta normativa (30 giugno 2016), saranno considerati, in presenza di indizi di "americanità" quali ad esempio luogo di nascita, indirizzo postale o di residenza in USA, conformemente a quanto previsto dalla normativa FATCA, *US Person* ed i loro dati saranno comunicati all'Agenzia delle Entrate.

In particolare, i soggetti ed i clienti che siano Istituzioni Finanziarie (banche, compagnie assicurative, fondi pensione, ecc.) che non beneficino di esenzioni previste dalla normativa FATCA o dai paesi di appartenenza devono fornire il codice identificativo *Global Intermediary Identification Number* (GIIN) rilasciato dall'IRS a seguito della certificazione del proprio status quale conforme a FATCA attraverso la registrazione nell'apposito Portale FATCA. Nel caso in cui un'Istituzione Finanziaria non sia conforme a FATCA (Istituzione Finanziaria *Non Participating*) quest'ultima prende atto che BNL dovrà rispettare l'obbligo di applicare la ritenuta del 30% sui pagamenti di fonte statunitense e di comunicare all'IRS l'importo totale di detti pagamenti effettuati nel corso dell'anno.

### Obblighi AEOI:

L'acronimo **AEOI** individua una normativa basata su accordi multilaterali tra i Paesi partecipanti, che ha lo scopo di combattere l'evasione fiscale internazionale ed impone alle Istituzioni Finanziarie di identificare i titolari di conti finanziari e stabilire se sono residenti fiscalmente in un'altra giurisdizione AEOI. L'entrata in vigore di AEOI decorre a partire dal 1 gennaio 2016, dalla cui data diviene obbligatoria l'acquisizione da parte delle Istituzioni Finanziarie delle informazioni ai fini dell'adeguata verifica fiscale per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità finanziarie passive, ovunque residenti.

Le Istituzioni Finanziarie devono trasmettere su base annuale all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta provvede ad inviare all'amministrazione fiscale dei Paesi partecipanti ad AEOI, le seguenti informazioni relative a tale clientela: i dati identificativi dei titolari dei conti finanziari e le dichiarazioni relative alla residenza fiscale, il saldo contabile, i ricavi e i proventi lordi nel caso in cui un cliente sia fiscalmente residente in uno degli Stati partecipanti all'accordo AEOI. Il primo scambio automatico di informazioni sarà effettuato nel 2017 sulla base delle informazioni relative all'anno 2016 (per quei Paesi tra i primi a sottoscrivere l'accordo); detta comunicazione sarà effettuata annualmente.

In particolare, per la clientela esistente alla data del 31 dicembre 2015, le Istituzioni Finanziarie acquisiscono entro i termini previsti dagli emanandi decreti ministeriali il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché il luogo e data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

BNL è tenuta pertanto a svolgere l'identificazione della clientela ai fini FATCA e AEOI e, per i clienti identificati come *reportable*, ad effettuare le sopra menzionate segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

Al cliente viene quindi richiesto di autocertificare, tramite un'apposita dichiarazione, il proprio status ai fini delle predette normative e di impegnarsi a comunicare tempestivamente, sotto la propria, esclusiva responsabilità, ogni variazione dei dati rilevanti ai fini FATCA/AEOI e di eventuali cambi di circostanze relativi al proprio status (es.: acquisizione di cittadinanza o residenza estera, presenza di Titolare Effettivo estero, ecc.). Inoltre, il cliente prende atto che BNL potrà trasferire i suoi dati ad altre società del Gruppo BNP Paribas o a fornitori terzi di servizi esterni al Gruppo, con lo scopo di effettuare l'identificazione della clientela in comune.

Tutti i clienti che non forniscano i dati necessari all'identificazione e la relativa documentazione non potranno procedere con l'apertura di nuovi rapporti presso la Banca.

**Clienti Persone Fisiche:** nel processo di censimento e di Entrata in Relazione, BNL raccoglie le informazioni necessarie all'identificazione dei clienti (comprese la seconda nazionalità, le residenze fiscali estere, l'eventuale codice identificativo statunitense TIN – *Taxpayer Identification Number*, obbligatorio a partire dal 2017 - nonché ogni altro codice fiscale rilasciato da Autorità estere) e alla relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, tramite le verifiche richieste dalla normativa Antiriciclaggio / Know your customer. Al cliente è richiesto di sottoscrivere un modulo di autocertificazione in cui dichiara il proprio status FATCA/AEOI, la presa d'atto delle responsabilità previste dalla normativa FATCA/AEOI, l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati ed il consenso affinché i propri dati vengano trasmessi ad altre società del Gruppo BNP Paribas o a fornitori terzi di servizi esterni al Gruppo.

Il cliente, inoltre, si impegna a fornire opportuna documentazione giustificativa qualora lo status dichiarato si discosti dagli elementi a disposizione della Banca; in tale ipotesi il cliente dovrà fornire documenti che provino lo status dichiarato nell'autocertificazione.

**Clienti Unità Organizzate:** nel processo di censimento e di Entrata in Relazione, BNL raccoglie obbligatoriamente tutte le informazioni necessarie all'identificazione delle Unità Organizzate e alla relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, incluso il codice fiscale statunitense (*Employer Identification Number* – EIN, nonché ogni altro codice fiscale rilasciato da Autorità estere) tramite le verifiche richieste dalla normativa Antiriciclaggio / Know your customer. Al cliente è richiesto di sottoscrivere un modulo di autocertificazione in cui dichiara lo status FATCA/AEOI dell'Unità Organizzata, la presa d'atto delle responsabilità previste dalla normativa FATCA/AEOI, l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati ed il consenso affinché i dati della entità/società vengano trasmessi ad altre società del Gruppo BNP Paribas o a fornitori terzi di servizi esterni al Gruppo.

La clientela che dichiara lo status di *Passive Non Financial Foreign Entity* (Passive NFFE) dovrà fornire i dati relativi a Titolari Effettivi persone fisiche, compreso il TIN (codice identificativo statunitense), e ogni altro codice fiscale rilasciato da Autorità estere, nonché acquisire all'interno dell'Allegato A una dichiarazione relativa a ciascun titolare effettivo che riporti la propria residenza fiscale.